

Avv. Michele Rapanà

Patrocinante in Cassazione

Via Pietro Leonida Laforgia n. 4 – 70126 Bari - Tel. 080 6985060 – Fax 080 8853113

Cod. Fisc.: RPNMHL76L24G187W P. IVA: 05962700729

e- mail: studiolegalerapana@gmail.com - PEC: rapanamichele@legalmail.it

TRIBUNALE DI BARI

Sez. Procedure Concorsuali

Procedura familiare (ex art. 66 C.C.I) / Proposta di piano di ristrutturazione di debiti del consumatore (Sezione II – artt. 67 e seguenti)

Per La famiglia composta dai coniugi sig.ri **CALABRESE Paolo**, nato a Bari il 25/04/1972 (c.f. CLB PLA 72D25 A662Y) e **AUTUNNO Cira**, nata a Foggia il 23/02/1976 (c.f. TNN CRI 76B63 D643A), entrambi residenti in Modugno alla Contrada Chiancarola n. 13/C elettivamente domiciliati in Bari alla via Pietro Leonida Laorgia n. 4 presso lo studio dell'**Avv. Michele Rapanà** (C.F. RPNMHL76L24G187W), che li rappresenta e difende giusta procura resa su documento informatico separato, congiunto al presente atto

[Per le comunicazioni di cancelleria, ai sensi dell'art. 176 c.p.c. e dell'art. 2 del D.P.R. 11/02/2005 n. 68, si indica quale indirizzo PEC: rapanamichele@legalmail.it e numero fax 080 8853113]

Premesso e ritenuto che

Il ricorrenti:

1. Sono membri dello stesso nucleo familiare, in quanto coniugi in regime di comunione dei beni, pertanto possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 66 d.lgs. n. 14/2019;
2. sono debitori civili in condizione di sovraindebitamento ex art.2, comma 1, lett. c) D. Lgs.19/2014;
3. il loro stato di sovraindebitamento ha un'origine comune, ai sensi dell'art. 66, comma 1, d. lgs 14/2019;
4. versano entrambi in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019 (C.C.I.);
5. ciascun componente del nucleo familiare che ha attivato la presente procedura riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019;
6. nessuno degli istanti è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX d.lgs. n. 14/2019;
7. nessuno di loro ha mai fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
8. nessuno di loro ha subito per cause imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 d.lgs. n. 14/2019;
9. pertanto, in data 20/02/2023, hanno depositato istanza di designazione di un Gestore della crisi presso l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Bari, che ha assegnato il numero di procedimento 17/2023 e nominato all'uopo l'Avv. Antonio Benegiamo, c.f. BNG NTN

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

73H25 A662Q (con studio in Bari alla Via Rosario Livatino n. 94) (**all. 1 Istanza OCC - all. 2 provvedimento di nomina Gestore OCC**);

10. con l'assistenza dello scrivente difensore in qualità di *advisor* hanno preso immediati contatti con il nominato Gestore - O.C.C. rappresentando la loro situazione familiare e patrimoniale e le ragioni del proprio sovraindebitamento esponendo le partite attive e passive;

11. a seguito dell'incontro intercorso con il Gestore Avv. Antonio Benegiamo, i ricorrenti hanno maturato la convinzione che la scelta auspicabile tra le varie opzioni offerte dal Codice della Crisi e dell'insolvenza è quella della procedura familiare ex art. 66 del D. Lgs. 14/2019 con proposta di piano di ristrutturazione del debito (art. 67 D. Lgs. 14/2019).

Tanto premesso e ritenuto, in conformità al combinato disposto degli articoli 2, 66 e 67 del D.Lgs.19/2014, i ricorrenti

Depositano e Allegano

La domanda di accesso al procedimento corredata dall'elenco:

- ❖ a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione in relazione a ciascun debitore;
- ❖ b) della consistenza e della composizione del loro patrimonio;
- ❖ c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- ❖ d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- ❖ e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia.

La presente domanda viene depositata con la relazione particolareggiata dell'OCC (ex art. 68, comma 2 D. lgs. 14/2019), a firma del Gestore della crisi, comprendente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a); l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte (art. 68, comma 2, lett. b); la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c); nonché l'indicazione dei costi presunti della procedura; l'analisi sul merito creditizio del debitore al momento della concessione dei finanziamenti (art. 68, comma 3).

I ricorrenti, inoltre, dichiarano di aver sottoscritto in calce la presente istanza dopo accurata lettura, conferma del suo contenuto e visione dei documenti depositati e si impegnano, ove necessario, ad integrare i punti che, a giudizio dell'III.mo Tribunale adito meritino un chiarimento, modifiche e/o integrazioni, nonché a depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

Sussistendo, quindi, le condizioni tutte previste dalla legge, i sig.ri Paolo Calabrese e Cira Autunno, *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati, con l'assistenza e per il tramite dell'Organismo di Composizione della Crisi

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

nominato, depositano nella cancelleria di Codesto Ecc.mo Tribunale di Bari, la presente proposta di ristrutturazione del debito, supportata dalla documentazione di legge.

Ciò premesso si

Espone

1. In ordine ai Requisiti Soggettivi di accesso alla procedura familiare (ex art. 66 D. Lgs. 14/2019)

Ricorrono i presupposti di cui innanzi, atteso che gli istanti sono membri dello stesso nucleo familiare ai sensi dell'art. 66 d.lgs. n. 14/2019, in quanto coniugi in regime di comunione dei beni;

- Il loro stato di sovraindebitamento ha origine comune, poiché la loro prevalente esposizione debitoria è conseguenza del mutuo e del finanziamento contratti da entrambi;
- versano entrambi in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019 (C.C.I.);
- ai fini delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ciascun componente del nucleo familiare che ha attivato la presente procedura riveste la qualifica di “consumatore” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019;
- nessuno di loro è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX d.lgs. n. 14/2019;
- nessuno di loro ha mai fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- nessuno di loro ha subito per cause imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 d.lgs. n. 14/2019;
- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o con frode.

2. In ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti

[Art. 67, comma 2 C.C.I.I.: lett. b) consistenza e della composizione del patrimonio – lett. d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni – lett. e) stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia]

Ricorrono tutti i presupposti di ammissibilità di cui al D. Lgs. 14/2019 in quanto:

Il nucleo familiare è composto dagli istanti, uniti in matrimonio in data 29/07/2005 e da due figlie minorenni: Calabrese Erika, nata a Bari l'11/01/2008 e Calabrese Valeria, nata a Bari il 22/02/2016 (**all. 3 certificato di matrimonio – all. 4 stato di famiglia**).

Detta famiglia convive all'interno di un immobile sito in Modugno alla Contrada Chiancarola n. 13/C di proprietà di entrambi i coniugi (**all. 5 visura immobiliare**)

I costi presuntivi per il sostentamento della famiglia si quantificano in complessivi € 1.790,00 (**all. 6 elenco spese di sostentamento - all. 7 documenti spese**)

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

Spese mensili sostentamento famiglia		
Spese condominiali		€ 63,00
Alimenti e bevande		€ 800,00
Energia Elettrica		€ 80,00
Acqua		€ 23,00
Gas		€ 80,00
Spese telefoniche		€ 55,00
Abbigliamento		€ 100,00
Scolastiche		€ 33,00
Mediche		€ 100,00
Sportive		€ 63,00
Assicurazioni		€ 50,00
Automezzi:		
Carburante		€ 160,00
Bollo		€ 31,00
assicurazione		€ 127,00
Manutenzione		€ 25,00
Totale		€ 1.790,00

Detti costi sarebbero finanche inferiori ad € 2.008,06, pari all'ammontare dell'assegno sociale (anno 2023: € 503,27), aumentato della metà e moltiplicato per il coefficiente previsto dalla scala di equivalenza dell'Isee per il nucleo familiare di riferimento dei ricorrenti (quattro membri di cui due minori), pari a 2,66. $[503,27 \times 50\% = 251,64; 251,64 + 503,27 = 754,91; 754,91 \times 2,66 = 2.008,06]$.

A tal proposito si precisa che gli importi sopra dedotti appaiono congrui, se rapportati alla composizione del nucleo familiare con due figli minorenni.

È opportuno precisare che nel corso dell'anno 2022, a causa della guerra tra Russia e Ucraina, i prezzi dei prodotti energetici, dei carburanti, dei generi alimentari e dei beni in generale, è notevolmente aumentato.

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

L'Associazione "Altroconsumo", attraverso la rilevazione prezzi fornita da IRI, ha monitorato i prezzi - praticati da Ipermercati, Supermercati e Discount - di 8 categorie di prodotti alimentari (olio di semi di girasole, farina 00, pasta, olio extravergine, zucchero, caffè, latte e passata di pomodoro) e di 2 prodotti del settore ortofrutticolo (zucchine e banane), confrontandoli con quelli del mese e dell'anno precedente.

I dati rilevati evidenziano che i prodotti sugli scaffali hanno subito un aumento medio del prezzo di vendita del 20% in più rispetto all'anno 2021.

Pertanto, la spesa media mensile delle famiglie italiane è cresciuta notevolmente rispetto agli anni precedenti, a fronte di un tasso di inflazione per il mese di Marzo 2023 pari all'12,7% (come da dati pubblicati da ISTAT e reperibili sul sito www.istat.it).

Attualmente le entrate familiari sono costituite dalla sola fonte lavorativa del sig. Calabrese, assunto da una Società con contratto a tempo indeterminato, quale operaio (verniciatore autocarrozzeria). A tale importo si aggiunge il sostegno previsto dall'assegno unico familiare (**all. 8 documentazione assegno unico**) e dall'indennità percepita dall'INPS per l'invalidità della sig.ra Autunno (**all. 9 documentazione assegno invalidità Autunno**), nonché dall'assegno di invalidità categoria IO percepito dal sig. Calabrese (**all. 10 documentazione assegno cat. IO Calabrese**), nella misura riportata nella seguente tabella riferita ad indennità e sostegni.

Il reddito netto medio annuo portato dal lavoro del sig. Calabrese, calcolato sulla base dei modelli di dichiarazione degli ultimi tre anni è pari a circa € **1.631,86** come desumibile dai dati riportati nel seguente prospetto relativo all'attivo patrimoniale (**all. 11 dichiarazione redditi 2022 – all. 12 dichiarazione redditi 2021 – all. 13 dichiarazione redditi 2020**).

Per l'anno 2023, le entrate dell'attuale nucleo familiare sono costituite dal reddito da lavoro del sig. Calabrese e dal sostegno dell'assegno unico, nonché dall' indennità sopra descritta per totale ulteriore importo pari ad € **1.241,01** non soggetti a pignoramento ex art. 545 c.p.c.

I sig.ri Calabrese – Autunno sono proprietari dei beni immobili e mobili registrati (**all. 14 visure immobiliari**), con i valori di stima riportati nel seguente prospetto. Si precisa che la stima dell'immobile in comproprietà, costituente casa familiare è provata dalla C.T.U. (**all. 15 perizia C.T.U.**) prodotta nella procedura esecutiva immobiliare in danno degli odierni istanti, pendente dinanzi al Tribunale di Bari n. 499/2021 R.G.E. La stima dell'immobile di proprietà del sig. Calabrese (1/9) è stata eseguita da perito incaricato (**all. 16 perizia C.T.P. proprietà Calabrese**), mentre quella riferita alla sig.ra Autunno (1/3) è desumibile dall'atto di compravendita allegato (**all. 17 documentazione proprietà Autunno**). Alcun valore può essere assegnato alla quota minima e parcellizzata dei terreni di proprietà del sig. Calabrese.

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

Il valore di realizzo, soprattutto considerando i cespiti immobiliari in cui sono rispettivamente comproprietari di porzioni, viene sottoposto come per legge a ribassi del 25%, ottenendo così un valore complessivo realizzabile di circa € 68.162,00.

Il valore delle autovetture è quantificabile in complessivi € 6.000,00 per la sola autovettura 500 L (TG. FH882YC) di proprietà della sig.ra Autunno, mentre l'altra autovettura (TG. BY631DJ) è vetusta e non collocabile sul mercato (**all. 18 visura pra - per auto e per soggetti**). Il valore dell'autovettura 500 L (TG. FH882YC) è stato calcolato determinando il prezzo di acquisto dell'autovettura decurtato della percentuale prevista dal mercato per ogni anno successivo al momento della compravendita.

I sig.ri Autunno Cira e Calabrese Paolo, altresì, hanno sottoscritto in data 22/05/2018 (contratto n. 024370533) un piano di accumulo Bancoposta Mix 3 – classe A, con rata unitaria mensile di € 50,00 x 120,00 mesi, ed un importo ad oggi versato pari a complessivi € 2.950,00 (59 rate x 50,0) (**all. 19 piano di accumulo Bancoposta**). I debitori non hanno alcuna altra liquidità, avendo due rapporti bancari cointestati in essere presso la B.N.L. S.p.A. e Banco Posta, una carta di credito postepay evolution (intestata al sig. Calabrese) ed una carta postepay evolution (intestata alla sig.ra Autunno), dalle cui liste movimenti, si evincono importi minimi, commisurati al loro livello reddituale (**doc. 20 dichiarazione possesso beni mobili**).

Nessun valore di realizzo può essere attribuito invece ai beni mobili e suppellettili di valore meramente affettivo. Di seguito si riporta il prospetto esplicativo della situazione **familiare economica e patrimoniale complessiva, con distinzione delle masse attive, ai sensi dell'art. 66 comma 3, D. Lgs. 14/2019 e determinazione delle somme liquidabili:**

DISTINZIONE MASSE ATTIVE E ATTIVO LIQUIDABILE DEL CONSORZIO FAMILIARE

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
1) proprietà coniugi in comunione legale dei beni	Modugno (BA)	15	171	9	Contrada Chiaancarol a n. 13/C	A/3	4	5 vani	Euro: 451,90
2) proprietà fabbricati Calabrese Paolo (1/9)	Bari	9	298	8	Via Castriota Skandenber g n. 20	A/3a)	3	5 vani	Euro: 606,84
3) proprietà terreni Calabrese Paolo (10/540)	Bari	124	50					3.718 mq	Euro: 69,13 dominical e - € 27,84 agrario
4) proprietà Autunno Cira (1/3)	Orta Nova (FG)	23	100	19	Via Foria 65 pt	A/4a)	2	2 vani	Euro: 123,95

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

Immobili	valore al m/q	quota di proprietà	Superficie	Totale €	I tentativo asta ribasso - 25%	II tentativo ribasso - 25%	totale realizzabile
1) Contrada Chiancarola n. 13/C	€ 950,00	1/1 proprietà	mq 109	70.300,00	52.725,00		52.725,00
2) Via Castriota Skandenberg n. 20	€ 1.600,00	1/9 proprietà	mq 80 + 5,10	14.444,44	10.833,33	8.125,00	8.125,00
3) terreni		10/540 nuda proprietà		0,00	0,00		
4) Via Foria 65 pt	€ 928,00	1/3 proprietà	mq 42	13.000,00	9.750,00	7.312,00	7.312,00
Totale attivo immobiliare				97.744,44	66.682,50		€ 68.162,00

reddito medio (Calabrese)	anno	reddito	imposte	totale	mensile
€ 1.631,86	2021	21.028,00	1.220,00	19.808,00	1.650,67
	2020	21.193,00	1.420,00	19.773,00	1.647,75
Beni mobili registrati - auto (Autunno)	2019	19.202,00	36,00	19.166,00	1.597,17
€ 6.000,00	1) Fiat 500 L - Proprietà Autunno Cira	TG FH882YC	gasolio	anno 2017	€ 6.000,00
	2) Fiat Punto - Proprietà Autunno Cira	TG BY631DJ	Benzina	anno 2002	€ 0,00
indennità e sostegni		Importo annuo	Mensile		

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

€ 1.241,01	Pens. Inv. Autunno	3.732,11	311,01
	Assegno Inv. Cat. IO Calabrese	6.960,00	580,00
	Assegno Unico familiare	4.200,00	350,00
	Totale	14.892,11	1.241,01

Piano di accumulazione (Calabrese Autunno)	Rate versate	Importo
€ 50,00 x	59	2.950,00

TOTALE ATTIVO FAMILIARE		€
Immobili		68.162,00
Mobili registrati		6.000,00
Piano di accumulo		€ 2.950,00
Reddito Disponibile		0
		<u>77.112,00</u>

Entrate familiari mensili	
Reddito da lavoro	€ 1.631,86
indennità e sostegni	€ 1.241,01

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

Totale entrate	€ 2.872,87
Spese sostentamento	€ 1.790,00
Residuo mensile (reddito da lavoro - spese)	€ 0,00
Reddito disponibile (residuo mensile * 36 mesi)	€ 0,00

Pertanto, l'attivo patrimoniale dell'intero consorzio familiare è pari ad € 77.112,00, come sopra distinto per masse attive con riferimento a quanto liquidabile e di seguito ulteriormente precisato per ogni componente:

Descrizione	Calabrese Paolo	Autunno Cira	Note
Reddito lavoro (mensile)	€ 1.631,86		Integralmente destinato al sostentamento
Pens. Inv. (mensile)		€ 311,01	Non liquidabile - art. 545 cpc
Ass. Inv.	€ 580,00		Non liquidabile - art. 545 cpc
Ass. Unico (½)	€ 175,00	€ 175,00	Non liquidabile - art. 545 cpc
1. Immob. Modugno (½)	€ 26.362,50	€ 26.362,50	Liquidabile
2. Immobile Bari (1/9)	€ 8.125,00		Liquidabile
4. Immobile Orta Nova (½)		€ 7.312,00	Liquidabile
Autovettura Fiat 500 L		€ 6.000,00	Liquidabile
Accumulo Pensione (½)	€ 1.475,00	€ 1.475,00	Liquidabile
Totale	€ 38.349,36	€ 41.635,51	
Totale liquidabile	€ 35.962,50	€ 41.149,50	
Totale consorzio familiare			€ 77.112,00

3. Elenco dei creditori e dei costi della procedura
(art. 67, comma 2, lett. a) e art. 68, comma 2, lett. d) D.Lgs.14/2019)

La formulazione dell'elenco dei creditori ha tenuto conto:

- ❖ delle risultanze della Centrale rischi Banca Italia (all. 21 centrale rischi) dei ricorrenti;

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

- ❖ delle risultanze della situazione debitoria fornita da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. (**all. 22 dichiarazione di credito AdER**) e delle dichiarazioni di credito inviate al Gestore della crisi;
- ❖ delle risultanze dell'attività di circolarizzazione del credito bancario, finanziario, tributario e previdenziale.

All'esito delle verifiche eseguite sulla base della documentazione raccolta ed estratta dalle banche dati disponibili, il passivo attualmente ammonta ad **€ 144.503,34**, di cui € 121.364,29 (debito in comune) per residuo mutuo ipotecario interessi e spese nei confronti della B.N.L. S.p.A.; € 2.947,80 (debito Cira Autunno) per tributi nei confronti degli enti locali (Comune di Modugno e Regione Puglia), affidati per la riscossione all'Agenzia delle Entrate riscossione – direzione Provinciale di Bari; € 1.636,00 per tasse automobilistica dovute alla Regione Puglia, non iscritte a ruolo (debito Cira Autunno); € 1.453,87 per tributi derivanti dal Mod. 730/2022 non ancora affidati all'Ente di riscossione (debito Calabrese Paolo); € 7.771,27 (debito Calabrese Paolo) per residuo finanziamento chirografario nei confronti della Credit Factor S.p.A. (cedente B.N.L. S.p.A.). A tali somme andranno aggiunti compensi per l'OCC in prededuzione e per l'ADVISOR in privilegio ex art.2751 bis, comma 1, n.2) c.c. (debito in comune).

ELENCO CREDITORI E DISTINZIONE DELLE MASSE PASSIVE

A) Credito per spese di giustizia e Ipotecario di B.N.L. s.p.a. (debito in comune Calabrese – Autunno)

Tipologia di finanziamento/Debito	Creditore	Debito residuo	Data del contratto	Note
mutuo ipotecario	B.N.L. s.p.a.	€ 116.599,92	14/06/2010	rata mutuo variabile
spese di giustizia	Custode/delegato e C.T.U.	€ 4.764,37		procedura esec. 499/2021 Trib.Bari
Totale		€ 121.364,29		

La B.N.L. s.p.a. vanta un credito ipotecario per residuo dare derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 14.06.2010 per atto a rogito del Notaio Dott.ssa Cioffi Giuseppina rep. n.35504 racc. n. 17367 per € 121.364,29. Si tratta di un credito vantato dalla B.N.L. S.p.A. in forza del contratto di mutuo del 14/06/2010 (**all. 25 mutuo**), registrato a Bari il 16/06/2010 (rep. 35504), contratto da entrambi i coniugi in comunione dei beni per l'acquisto dell'abitazione sita in Modugno alla Contrada Chiacarola n. 13/c, con iscrizione di ipoteca volontaria su detto immobile presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Bari il 16/06/2010 al n. 29323 R.G. e n. 62324 R.P. per la complessiva somma di € 260.000,00, di cui € 130.000,00 per capitale finanziato e la restante somma per interessi, spese e accessori e piano di ammortamento costituito da rate 360 rate mensili posticipate a tasso variabile,

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

a far data dal mese di agosto 2010 (**all.26 piano di ammortamento**). A fronte del mancato pagamento a partire dalla rata del 30/06/2018 i coniugi mutuatari sono debitori di € 107.188,67 per residuo mutuo ipotecario interessi e spese nei confronti della B.N.L. S.p.A, come da atto di precetto notificato, per cui la creditrice ha eseguito pignoramento immobiliare con procedura iscritta a ruolo n. 499/2021 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Bari e vendita fissata per il giorno 13/06/2023 (**all. 27 atti della procedura esecutiva**).

Nell'ambito della procedura esecutiva n. 499/2021 R.G.E.I. sono maturate anche spese di giustizia prededucibili per custode e delegato alla vendita e per C.T.U. pari a complessivi € 4.764,37.

Le somme su evidenziate sono state precisate dalla creditrice, come ricavabile dal saldo conto ex art. 50 TUB allegato alla precisazione del credito (**all.28 precisazione credito BNL**).

In ordine al comportamento assunto dalla creditrice ed alla valutazione sul merito creditizio, si fa espresso rinvio ad apposito successivo capo del presente atto: "5. In ordine alle cause dell'indebitamento, alla diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni ed esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte. Valutazione assenza merito creditizio".

B) PRIVILEGIATO Avv. Michele Rapanà (debitore in comune Calabrese - Autunno)

Vengono portate nel passivo della procedura le competenze professionali di spettanza dell' Avv. Michele Rapanà quantificate complessivamente in € 7.774,00 comprensivi di spese e oneri, e maturate in ragione dell'attività di consulenza ed assistenza già svolta comprensiva della attività di redazione della proposta e del piano sulla base dei documenti offerti, di interfaccia con l'O.C.C. e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura, come da preventivo sottoscritto (**all. 24 preventivo avv. Rapanà**).

La somma complessiva di € 7.774,00 viene portata nel passivo della procedura in privilegio ex art.2751 bis, comma 1, n.2) c.c.

C) TRIBUTARIO PRIVILEGIATO e CHIROGRAFARIO (debitore Autunno)

Tipo	Ente Creditore	privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. e n.20 art.2778 c.c.	chirografario
cartella 01420170002254429000	Comune di Modugno	€ 160,23	€ 66,82
cartella 01420170002254429000	Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.		€ 13,55

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

cartella 01420180004210240000	Comune di Modugno	€ 278,00	€ 123,58
cartella 01420180004210240000	Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.		€ 29,99
cartella 01420180028927115000	Regione Puglia	€ 158,65	€ 49,81
cartella 01420180028927115000	Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.		€ 18,39
cartella 01420190024223520000	Regione Puglia	€ 132,48	€ 38,78
cartella 01420190024223520000	Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.		€ 16,15
cartella 01420190032370825000	Regione Puglia	€ 286,34	€ 86,82
cartella 01420190032370825000	Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.		€ 28,27
cartella 01420200002628390000	Comune di Modugno	€ 272,00	€ 93,51
cartella 01420200002628390000	Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.		€ 27,82
cartella 014202000289330717000	Regione Puglia	€ 286,34	€ 71,87
cartella 014202000289330717000	Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.		€ 16,63
cartella 01420210018682807000	Regione Puglia	€ 286,34	€ 71,87
cartella 01420210018682807000	Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.		€ 16,63
cartella 01420220016849167000	Regione Puglia	€ 286,34	€ 71,87
cartella 01420220016849167000	Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.		€ 5,88
precisazione credito Regione Puglia - somme non iscritte a ruolo	Regione Puglia	€ 1.636,00	
precisazione credito Comune di Modugno - somme non iscritte a ruolo	Comune di Modugno	€ 1.508,95	

C.1 Credito Privilegiato e chirografario di Regione Puglia

La ricorrente sig.ra Autunno Cira è debitrice nei confronti di Regione Puglia per Tassa automobilistica *ex art.17 L.449/97*, oltre interessi e sanzioni per € 3.463,51 calcolati in privilegio al 100% *ex artt.2752 c.c. e n.20 art.2778 c.c.* per un importo pari a € 3.072,49 e crediti calcolati in chirografo al 100% del loro ammontare per un importo complessivo pari a € 391,02; le somme in parola sono state affidate per il recupero in parte ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., che a tal fine ha notificato alla ricorrente le cartelle esattoriali su riportate così come risulta dalla dichiarazione di credito fornita da Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. (**all. 22 dichiarazione di credito AdER**) ed in parte non iscritte a ruolo come risulta dalla dichiarazione di credito fornita da Regione Puglia (**all. 32 dichiarazione di credito Regione Puglia con allegati**).

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

C.2 Credito Privilegiato e chirografario di Comune di Modugno

La ricorrente sig.ra Autunno Cira è debitrice nei confronti di Comune di Modugno per imposte, oltre in interessi e sanzioni per € 2.503,09 calcolati per € 2.219,18 in privilegio al 100% del loro ammontare e per € 283,91 in chirografo al 100% del loro ammontare; le somme sono state in parte affidate per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. che a tal fine ha notificato alla ricorrente le cartelle esattoriali su riportate, così come risulta dalla dichiarazione di credito fornita da Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. (**all. 22 dichiarazione di credito AdER**) ed in parte non iscritte a ruolo come risulta dalla dichiarazione di credito fornita da Comune di Modugno (**all. 31 dichiarazione di credito Comune Modugno**).

C.3 Credito chirografario di Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.

La ricorrente è debitrice nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. per l'aggio riferito alle cartelle esattoriali notificate, calcolato in chirografo al 100%, per un ammontare complessivo pari a € 173,31 così come risulta dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**all. 22 dichiarazione di credito AdER**).

Con riferimento ai summenzionati crediti passati a ruolo giova precisare che la sig.ra Cira Autunno ha presentato una **richiesta di adesione alla rottamazione-quater (all. 30 istanza rottamazione quater)**, così come disposto dalla **Legge di Bilancio 2023 (Art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022)** che, qualora accolta, ridurrebbe l'ammontare della debitoria relativa alle cartelle rientranti nella definizione predetta (ammontare nominale di euro 2.947,80) ad euro 2.046,73, come da tabella di seguito riportata per immagine, (**all. 29 prospetto informativo definizione agevolata**).

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

Ambito provinciale	Numero documento cartella/avviso	Note (2)	Ente	Totale carico affidato	SITUAZIONE CONTABILE ATTUALE				TOTALE DA PAGARE IN DEFINIZIONE AGEVOLATA			
					Carico	Interessi di mora	Oneri di riscossione	IMPORTO RESIDUO AL 16/04/2023	Carico	Interessi di mora	Oneri di riscossione	TOTALE
BARI	01420170002254429000	-	COMUNE DI MODUGNO UFFICIO TRIBUTI	€ 257,00	€ 205,83	€ 21,21	€ 13,55	€ 240,59	€ 157,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 157,83
BARI	01420180004210240900	-	COMUNE DI MODUGNO UFFICIO TRIBUTI	€ 373,00	€ 373,00	€ 28,54	€ 24,11	€ 425,65	€ 288,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 288,00
BARI	01420180028927115000	-	REGIONE PUGLIA REGIONE PUGLIA SETTORE FINANZE	€ 198,12	€ 198,12	€ 10,33	€ 12,51	€ 220,96	€ 144,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 144,18
BARI	01420190024223520000	-	REGIONE PUGLIA REGIONE PUGLIA SETTORE FINANZE	€ 164,88	€ 164,88	€ 6,36	€ 10,27	€ 181,51	€ 120,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,60
BARI	01420190032370825000	-	REGIONE PUGLIA REGIONE PUGLIA SETTORE FINANZE	€ 358,21	€ 358,21	€ 14,93	€ 22,39	€ 395,53	€ 264,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,78
BARI	01420200002628390000	-	COMUNE DI MODUGNO UFFICIO TRIBUTI	€ 359,00	€ 359,00	€ 6,49	€ 21,94	€ 387,43	€ 277,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 277,00

Ambito provinciale	Numero documento cartella/avviso	Note (2)	Ente	Totale carico affidato	SITUAZIONE CONTABILE ATTUALE				TOTALE DA PAGARE IN DEFINIZIONE AGEVOLATA			
					Carico	Interessi di mora	Oneri di riscossione	IMPORTO RESIDUO AL 16/04/2023	Carico	Interessi di mora	Oneri di riscossione	TOTALE
BARI	01420200028930717000	-	REGIONE PUGLIA REGIONE PUGLIA SETTORE FINANZE	€ 358,21	€ 358,21	€ 0,00	€ 10,75	€ 368,96	€ 264,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,78
BARI	01420210018582807000	-	REGIONE PUGLIA REGIONE PUGLIA SETTORE FINANZE	€ 358,21	€ 358,21	€ 0,00	€ 10,75	€ 368,96	€ 264,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,78
BARI	01420220016849167000	-	REGIONE PUGLIA REGIONE PUGLIA SETTORE FINANZE	€ 358,21	€ 358,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 358,21	€ 264,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,78
								€ 2.947,80			€ 2.048,73	

D) TRIBUTARIO PRIVILEGIATO (debitore Calabrese)

Tipo	Ente Creditore	privilegio generale grado 18° artt.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.
Tasse Mod. 730/22	Agenzia Entrate	€ 1.453,87

Il ricorrente è debitore nei confronti di Agenzia delle Entrate, per € 1.453,87 per imposte, sanzioni e interessi calcolate per € 1.453,87 in privilegio al 100% del loro ammontare ex artt.2752 e 2749 c.c. e n.18 art.2778 c.c.,

Tali somme non sono state affidate per il recupero in parte ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a, ma risultano

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

dalla liquidazione del modello 730/2022 (**all. 33 f24 mod.730 del 2022 agenzia entrate**).

Da verifiche effettuate sul sito istituzionale, mediante spid, il debitore ha prodotto prospetto informativo dal quale si desume che, ad oggi, alcun credito è affidato per la riscossione all'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. (**all. 34 prospetto informativo**).

E) CHIROGRAFARIO (debitore Calabrese)

Situazione Debitoria			Annotazioni e informazioni aggiuntive	
Tipologia di finanziamento/Debito	Creditore	Debito residuo	Data del contratto	Note
Finanziamento	BNL s.p.a. - ceduto a CREDIT Factor	€ 7.771,27	09/06/2010	prestito contratto per assicurazione a protezione del mutuo
Totale		€ 7.771,27		

La Credit factor s.p.a. vanta un credito chirografario per il stipulato per l'assicurazione a garanzia del summenzionato mutuo fondiario stipulato con B.N.L. s.p.a. in data 14.06.2010 per atto a rogito del Notaio Dott.ssa Cioffi Giuseppina rep. n.35504 racc. n. 17367.

Il credito vantato ammonta ad €7.771,27 come risulta dalla notifica di cessione di credito e sollecito di pagamento notificata al sig. Calabrese (**all. 35 finanziamento e ammortamento e sollecito di pagamento**).

OCC: Credito prededucibile

Vengono appostati in prededuzione le competenze professionali di spettanza dell'O.C.C. per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate secondo la tabella ministeriale di riferimento € 9.500,00 oneri compresi ex art.16 D.M. 202/2014, già decurtati dell'acconto di € 500,00 versato (**all. 23 preventivo OCC**).

Pertanto, il nucleo familiare è gravato da una situazione debitoria complessiva pari ad € **154.003,34**, a cui si attribuiscono le seguenti masse passive distinte, come riportate nelle precedenti tabelle:

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

MASSE PASSIVE DISTINTE		
Tabella di riferimento	Debitore	Residuo importo a debito
A) B.N.L. s.p.a.	Calabrese – Autunno (in comune)	€ 121.364,29
B) Avv. Michele Rapanà	Calabrese – Autunno (in comune)	€ 7.774,00
C.1) Regione Puglia privilegiato	Autunno	€ 3.072,49
C.1) Regione Puglia chirografario	Autunno	€ 391,02
C.2) Comune di Modugno privilegiato	Autunno	€ 2.219,18
C.2) Comune di Modugno chirografario	Autunno	€ 283,91
C.3) Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.	Autunno	€ 173,31
D) Agenzia Entrate	Calabrese	€ 1.453,87
E) Credit Factor s.p.a.	Calabrese	€ 7.771,27
O.C.C. Ordine degli Avvocati di Bari	Calabrese – Autunno (in comune)	€ 9.500,00
Totale		€ 154.003,34
Totale senza prededuzione		€ 144.503,34

Lo schema testé riassunto è stato elaborato secondo i criteri di legge tenuto conto delle disposizioni che regolano il trattamento dei crediti secondo ordine delle preferenze e modalità di calcolo degli interessi alla data odierna di presentazione del ricorso.

In ordine ai costi della procedura, oltre ai compensi dell'OCC, al netto di quanto indicato come spese in prededuzione dell'Organismo di composizione della crisi, si annoverano unicamente i costi di tenuta del conto corrente (da quantificarsi) sul quale transiteranno le somme destinate alla procedura.

4. In ordine agli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni

Dalla documentazione esaminata dal professionista facente funzioni di Organismo di composizione della crisi e come dichiarato dai ricorrenti, per entrambi non risultano atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni (all. 37 dichiarazioni di assenza di atti dispositivi)

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

5. In ordine alle cause dell'indebitamento, alla diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni ed esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte. Valutazione assenza merito creditizio

Le ragioni che hanno portato al sovra indebitamento sono da attribuirsi essenzialmente al susseguirsi di concause legate al precario stato di salute di entrambi i coniugi, entrambi attinti da patologie invalidanti e interventi chirurgici cardiologici invasivi, che ne hanno determinato l'inabilità (**all. 38 documentazione medica presente Calabrese Paolo – all. 39 documentazione medica Autunno Cira**).

Interventi coincidenti anche con il periodo in cui hanno iniziato ad essere inadempienti nel pagamento delle rate previste dai piani di ammortamento del mutuo e del finanziamento, fino a quegli anni rispettate nelle scadenze.

Il sig. Calabrese, inoltre, è stato licenziato nell'anno 2015 dalla ditta presso cui all'epoca lavorava, per poi essere assunto nell'anno 2017 (**all. 40 estratto conto previdenziale Calabrese Paolo**), mentre la sig.ra Autunno non ha mai trovato una stabile occupazione ed è ancora oggi disoccupata (**all. 41 estratto conto previdenziale Autunno Cira**).

Le difficoltà di collocazione lavorativa per la sig.ra Autunno sono dipese anche dalle sue patologie invalidanti sin dalla giovane età: ipoacusia e diabete mellito (**all. 39 documentazione medica Autunno Cira**).

Tali eventi traumatici hanno portato la famiglia mono reddito a non poter rispettare i pagamenti previsti nei piani di ammortamento. Ciò ha comportato lo stato di crisi ed insolvenza determinanti il sovra indebitamento, manifestatosi con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore/consumatore/famiglia non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, co. 1, lett. a), b) C.C.I.).

Sotto altro profilo, dall'analisi sui contratti di mutuo ipotecario e finanziamento ed i redditi relativi agli anni di erogazione, si evince una evidente assenza del merito creditizio (**all. 42 dichiarazione redditi 2010 – all. 43 dichiarazione redditi 2009**), pertanto si può ritenere che tali creditori hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento del consorzio familiare ovvero il suo aggravamento, come attestato dall'O.C.C., che nella relazione particolareggiata ha operato la valutazione dell'Istituto di credito in occasione della concessione dei finanziamenti, al fine di comprendere se sussistessero le condizioni di solvibilità dei debitori o se, invece, il loro inadempimento rappresentasse un'ipotesi prevedibile (ai sensi dell'art. 68 comma 3, D. Lgs. 14/2019).

Al fine di consentire alla S.V. di valutare la diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere le obbligazioni si precisa che determinante è stata la concessione di finanziamenti, a partire dal 2010, che, gravando in maniera spropositata sulla complessiva ed effettiva capacità reddituale dei ricorrente, hanno determinato lo squilibrio

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

finanziario che poi è sfociato nella situazione di perdurante squilibrio che ha originato il sovraindebitamento.

In particolare:

1) l'esposizione debitoria nei confronti della creditrice Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. deriva da impegni contrattuali assunti in epoca (2010) in cui i ricorrenti potevano contare su redditi derivanti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato del sig. Calabrese per i quali nel 2009 percepiva uno stipendio medio mensile di €1.298,25 (**all. 38 mod. 730 del 2010 per l'anno d'imposta 2009**)¹;

a) nel 2010, a fronte di una produzione mensile di reddito di € 1.298,25, l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile *ex art. 68, comma 3, D. Lgs. 14/2019*, era pari ad € 922,85 (somma calcolata in base all'importo dell'assegno sociale per il 2010, pari a € 445,82, e al nucleo familiare dei ricorrenti, composto all'epoca da tre membri - i ricorrenti e la loro figlia Calabrese Erika, nata a Bari l'11/01/2008 - e per il quale andava quindi applicato il coefficiente di 2,04 maggiorato dello 0,3 per la presenza di una figlia minorenni di meno di tre anni in base alla scala di equivalenza ISEE);

pertanto, a fronte di un reddito mensile di € 1.298,25 e dell'importo mensile pari ad € 922,85 necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile *ex art. 68, comma 3, D. Lgs. 14/2019*, la creditrice avrebbe potuto concedere un prestito che prevedesse il rimborso massimo, su base mensile, di € 375,40;

b) il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del 14.06.2010 prevede invece il versamento di una rata mensile di rimborso mensile pari a €561,07 in favore della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.;

c) il merito creditizio dei ricorrenti in questo caso non è stato valutato dalla creditrice Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. in maniera corretta perché a fronte di una disponibilità mensile di € 375,40 è stato concesso un finanziamento di € 561,07;

2) l'esposizione debitoria nei confronti della creditrice Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. deriva da ulteriori impegni contrattuali assunti in epoca (2010) in cui i ricorrenti potevano contare su redditi derivanti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato del sig. Calabrese per i quali nel 2009 percepiva uno stipendio medio mensile di €1.298,25 (**all. 42 mod. 730 del 2010 per l'anno d'imposta 2009**)² somma che, tuttavia, a fronte del suddetto

¹ il reddito complessivo del 2009 era pari a €16.757,00, l'imposta netta era di €832,00, l'addizionale regionale era di €151,00, l'addizionale comunale era di €134,00 e l'acconto dell'addizionale comunale per il 2010 era di €40,00; pertanto il reddito mensile è stato calcolato sottraendo dal reddito complessivo l'imposta netta e le addizionali e dividendo il risultato per 12 mensilità (ossia €16.757,00 - €832,00 - €151,00 - €134,00 - €40,00 = €15.579,00 / 12 = €1.298,25

² il reddito complessivo del 2009 era pari a €16.757,00, l'imposta netta era di €832,00, l'addizionale regionale era di €151,00, l'addizionale comunale era di €134,00 e l'acconto dell'addizionale comunale per il 2010 era di €40,00; pertanto il reddito mensile è stato calcolato sottraendo dal reddito complessivo l'imposta netta e le addizionali e dividendo il risultato per 12 mensilità (ossia €16.757,00 - €832,00 - €151,00 - €134,00 - €40,00 = €15.579,00 / 12 = €1.298,25

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del 14.06.2010 concesso da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., si riduceva ad € 737,18;

a) nel 2010, a fronte di una produzione mensile di reddito di € 1.298,25, l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile *ex art. 68, comma 3, D. Lgs. 14/2019*, era pari ad € 922,85 (somma calcolata in base all'importo dell'assegno sociale per il 2010, pari a € 445,82, e al nucleo familiare dei ricorrenti, composto all'epoca da tre membri - i ricorrenti e la loro figlia Calabrese Erika, nata a Bari l'11/01/2008 - e per il quale andava quindi applicato il coefficiente di 2,04 maggiorato dello 0,3 per la presenza di una figlia minorenni di meno di tre anni in base alla scala di equivalenza ISEE);

b) pertanto, a fronte di un reddito mensile effettivamente disponibile di € 737,18 e dell'importo mensile pari ad € 922,85 necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile *ex art. 68, comma 3, D. Lgs. 14/2019*, la creditrice non avrebbe potuto concedere un ulteriore prestito;

c) il contratto di credito del 14.06.2010 prevede invece il versamento di una rata mensile di rimborso mensile pari a € 51,43 in favore della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (cessionaria odierna Credit Factor S.p.A.), in forza di un prestito personale concesso per una polizza a protezione del mutuo ipotecario ut supra contratto con la medesima banca;

il merito creditizio dei ricorrenti anche in questo caso non è stato valutato dalla creditrice Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. in maniera corretta perché a fronte di una disponibilità mensile di €0,00 è stato concesso un ulteriore finanziamento di € 51,43;

Tale scenario ha contribuito al formarsi dell'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte, con la creazione della condizione di sovraindebitamento, situazione che quindi non può essere scissa rispetto alla disponibilità dei soggetti finanziatori a concedere il credito.

Tanto basta a far ritenere violato l'art.124 bis T.U.B., non potendosi ritenere valutato correttamente il merito creditizio da parte degli istituti finanziatori³.

Le norme che disciplinano la concessione del credito al consumatore sono infatti caratterizzate da una valorizzazione effettiva del profilo della valutazione del merito creditizio del cliente-consumatore, unitamente alle norme sulla trasparenza del contratto, in modo tale da non porre su di un piano asimmetrico il rapporto finanziaria-cliente.

La giurisprudenza di merito sul punto ha dapprima "anticipato" il legislatore arrivando alle medesime conclusioni⁴ e successivamente ha confermato tale impostazione confermando la necessità della valutazione del merito creditizio

³ v. Tribunale di Lecce 4 Maggio 2021 Est. Silvestrini; Tribunale Roma 5 Novembre 2021 Est. Cardinali.

⁴ v. Tribunale di Napoli, 27 Ottobre 2020 Est. Graziano.

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

da parte del creditore⁵.

Orbene, l'attuale art.124-bis TUB, introdotto con il d.lgs.141/2010, affida all'intermediario una valutazione prognostica in ordine alla capacità del consumatore di restituire quanto erogatogli e, dunque, circa la solvibilità del soggetto, *“sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*⁶.

Il principio del “prestito responsabile”, già sotteso al disposto dell'art.8, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, che, letto alla luce del considerando n.22 della Direttiva 2014/17/UE, manifesta l'interesse del legislatore europeo verso un maggiore coinvolgimento dell'intermediario nelle attività valutative prodromiche alla concessione del credito, superando la prospettiva (inevitabilmente autolimitata) dell'auto-responsabilizzazione del consumatore e, dunque, convergendo verso una necessaria co-responsabilizzazione delle finanziarie.

La stessa Corte di Giustizia dell'Unione europea, dal canto suo ha riconosciuto che la direttiva sul credito ai consumatori mira a tutelare in via diretta questi ultimi contro i rischi derivanti non solo dagli abusi dell'intermediario, ma anche dal sovraindebitamento e dall'insolvenza (cfr. sentenza C-679/18 della Corte di Giustizia dell'UE, intervenuta su rinvio pregiudiziale di un Tribunale Ceco, si è pronunciata sull'interpretazione degli artt.8 e 23 della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per realizzare una tutela effettiva del consumatore, parte debole del rapporto, in situazione di inferiorità rispetto al professionista).

Di conseguenza è necessario che il giudice nazionale esamini d'ufficio il rispetto dell'obbligo di valutazione del merito creditizio da parte del creditore, anche alla luce dell'art.8 della citata Direttiva.

Infatti, la Corte ha avuto modo di rilevare che *“l'obbligo precontrattuale del creditore di valutare la solvibilità del debitore [...] contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo della direttiva 2008/48 che consiste [...] nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un'armonizzazione completa ed imperativa in una serie di settori fondamentali, [...] necessaria per garantire a tutti i consumatori dell'Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo”*.

La collocazione sistematica dell'art.124-bis TUB nel Titolo VI, dedicato alla trasparenza, conferma la rilevanza

⁵ v. Tribunale di Forlì 7 Maggio 2021 Est. Vacca; Tribunale di Rimini 21 Gennaio 2021 Est. Lico; Tribunale Napoli Nord 16 Marzo 2021 Est. Rabuano; Tribunale di Benevento 26 Gennaio 2021 Est. Monteleone; Tribunale di Napoli 9 Giugno 2021 Est. Ferrara; Tribunale di Parma 18 Luglio 2021 Est. Vernizzi; Tribunale Messina 20 Dicembre 2021 Est. Minutoli; Tribunale Napoli 28 Giugno 2021 Est. Bernardi; Tribunale Napoli Nord 3 Giugno 2021 Est. Magliulo; Tribunale Napoli Nord 8 Marzo 2021 Est. Ferrara; Tribunale Napoli Nord 11 Luglio 2021 Est. Magliulo; Tribunale Napoli Nord 16 Marzo 2021 Est. Rabuano; Tribunale Napoli Nord 21 Aprile 2021 Est. Magliulo; Tribunale Torino 22 luglio 2021 Est. Nosegno.

⁶ v. Tribunale di Napoli, 21 ottobre 2020, Est. Graziano; Tribunale di Napoli, 8 luglio 2020, Giudice Dott. Graziano; Tribunale di Verona, 28 giugno 2019 Giudice Dott. Pagliuca.

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

privatistica della norma richiamata e si segnala per la sua funzione, immanente all'obbligo di trasparenza, nella fase preliminare della concessione del credito in cui il consumatore va informato in maniera concreta per permettergli di compiere una scelta consapevole, al fine di evitarne il sovraindebitamento.

Tale rischio può essere evitato rendendo edotto il cliente/consumatore della sua complessiva situazione finanziaria e dei rischi collegati alla concessione di un nuovo finanziamento.

La finalità del sistema dovrebbe quindi essere quella di porre sullo stesso piano il consumatore ed il creditore nella fase precontrattuale, di modo che il primo non sia meramente destinatario di informazioni che, non essendo un tecnico, non è in grado di comprendere e che il secondo si attivi al fine di acquisire informazioni (anche tramite banche dati) utili per fargli compiere un giudizio prognostico sulla solvibilità del cliente.

La previsione normativa è il frutto delle concrete modalità con le quali viene attuata l'attività degli istituti di credito i quali, anche solo per garantire la redditività della loro impresa dovrebbero essere interessati alla solvibilità dei loro clienti, mentre sotto un diverso profilo, sistematico, non dovrebbero concedere credito a chi sia considerato non meritevole.

Non va trascurato, inoltre, che gli intermediari creditizi sono soggetti professionali i quali sanno come gestire e minimizzare il rischio cui si espongono (il mercato degli NPL ne è l'esempio più lampante).

In questo quadro appare quindi insufficiente fornire al cliente-consumatore unicamente una serie di informazioni senza metterlo nella concreta condizione di poter compiere una scelta consapevole in grado di evitargli di sovraindebitarsi accedendo ad un credito insostenibile per far fronte alla pressante esigenza di vita quotidiana e non passando quindi dall'indebitamento consapevole e sopportabile (e quindi restituibile) all'insolvenza.

Dal canto loro gli intermediari creditizi hanno erogato finanziamenti nella prospettiva di poter cedere il proprio credito al momento opportuno (anche per esigenze di bilancio) e la normativa, di fatto, non consente di sanzionare sul piano contrattuale tali comportamenti, nonostante le previsioni della richiamata Direttiva 2008/48/CE che all'art. 23, intitolato "Sanzioni", così dispone: *"Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive"*.

Solo con l'introduzione dell'art.4-ter D.L.176/2020 che ha introdotto il comma 3-bis all'art.9 L.3/2012 il legislatore italiano ha previsto che deve essere il soggetto finanziatore a valutare e tener conto del merito creditizio e ciò nel

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

solco della sovraordinata disciplina europea⁷.

L'entrata in vigore anticipata del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza ha quindi avuto il merito di “responsabilizzare” il creditore nella concessione del credito e sanzionandone il comportamento nel caso in cui abbia colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento, violando i principi di cui all'art.124 bis TUB, prevedendo che non possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa anche se dissenziente rispetto al piano proposto, né far valere cause di inammissibilità, a meno che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

A ciò si aggiunga che l'Istituto di Credito erogante, nonostante i debitori fossero coperti da assicurazione, ha inspiegabilmente negato la richiesta di sospensione formulata a causa della cessazione del rapporto di lavoro subordinato (**all. 44 richiesta sospensione mutuo**), per motivi ancora da accertare.

Pertanto, verificata l'assenza del merito creditizio, ne deriva che il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non potrà presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità, ai sensi dell'art. 69, comma 2, D. Lgs. 14/2019.

Quanto fin qui esposto dimostra che i debiti contratti hanno avuto origine dagli eventi sopra descritti, aggravati dal comportamento suddetto dell'Istituto di credito. Tutte ragioni non imputabili al consorzio familiare. Appare “ictu oculi” che questi avvenimenti, ineludibili ed imprevedibili, erano ragionevolmente impossibili da anticipare e tali da non imputare agli stessi debitori una responsabilità almeno di natura colposa.

6. In ordine alla procedura familiare (ex art. 66 C.C.I) con proposta di piano di ristrutturazione di debiti del consumatore (Sezione II – artt. 67 e seguenti)

Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti di ammissione alla procedura di composizione della crisi ex D.Lgs. 14/2019, gli istanti, a fronte dell'art. 2740 c.c. in forza del quale “il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti

⁷ La Corte di Giustizia europea (sentenza C-679/18 della Corte di Giustizia dell'UE) è chiara ed illuminante sul punto poiché afferma che l'obbligo di valutazione del merito creditizio “mira a tutelare i consumatori contro i rischi di sovraindebitamento e di insolvenza, contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo della direttiva 2008/48 che consiste, come emerge dai considerando 7 e 9 della medesima, nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un'armonizzazione completa ed imperativa in una serie di settori fondamentali, la quale è ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell'Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo (sentenza del 27 marzo 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, punto 42). Di conseguenza, tale obbligo riveste, per il consumatore, un'importanza fondamentale”.

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

i suoi beni, presenti e futuri”, intendono avvalersi della procedura familiare (art. 66), con un unico progetto di risoluzione della crisi, proponendo ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, nei modi e nei termini consentiti dalla norma di riferimento (art. 67 D. Lgs. 14/2019).

A questo punto, preliminarmente giova soffermarsi sulla *ratio* della L. 3/2012, attualmente trasferita nel Codice della Crisi di Impresa e Insolvenza (D. Lgs. 14/2019).

L’obiettivo della c.d. “legge salva suicidi” è quello di fornire una soluzione al soggetto sovraindebitato (nel caso di specie al nucleo familiare), mediante uno degli strumenti previsti dalla medesima normativa.

Al consorzio familiare si applica l’art. 66 C.C.I. per cui i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

Nel caso di specie i debiti prevalenti, portati dal mutuo ipotecario, contratto per l’acquisto della abitazione familiare hanno origine comune, mentre i residui importi provenienti per il debito tributario affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. (per tributi locali: Comune di Modugno e Regione Puglia) e quelli non ancora iscritti a ruolo (Regione Puglia), risultanti a carico della Sig.ra Autunno, nonché quelli a carico del sig. Calabrese Paolo non affidati all’Agente di Riscossione (Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari), sono evidentemente riconducibili a imposte e tasse riferite alla famiglia, composta dai coniugi, peraltro in comunione dei beni.

L’ipotesi risolutiva percorribile per i ricorrenti è quella prevista dall’art. 67 D. Lgs. 14/2019 mediante piano di ristrutturazione del debito.

I ricorrenti, a fronte dell’art.2740 c.c. in forza del quale “*il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri*”, intendono avvalersi della procedura familiare con proposta di ristrutturazione del debito, allo scopo di beneficiare, nei termini consentiti dalle norme di riferimento, del giusto tempo per definire al meglio delle loro concrete possibilità le pendenze in essere, onorare nei limiti della propria capacità reddituale e patrimoniale la propria debitoria ed evitare l’aggravamento della posizione per oneri, spese ed interessi di sorta.

Considerato che il combinato disposto degli artt. 66-67 del D.Lgs.14/2019 consente la possibilità al consorzio familiare, di presentare un unico progetto di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, avendo contenuto libero, a condizione che si indichino in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, i coniugi ricorrenti formulano la presente proposta che vuole essere credibile, sostenibile, verificabile e motivata, con la precisazione che il controllo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

della proposta nei fatti, può essere svolto solo nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine della proposta a raggiungere gli obiettivi prefissati: verifica da effettuare in riferimento alle specifiche modalità indicate dal ricorrente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta).

Orbene, i ricorrenti avanzano la proposta di seguito descritta al fine di definire bonariamente la loro posizione debitoria ed impedirne l'aggravamento con il decorso di interessi e di spese derivanti da eventuali procedure monitorie e/o esecutive.

Proposta di ristrutturazione debiti consumatore - piano familiare					
Ordine di soddisfazione del credito	Creditori	Debitore	Debito residuo	% soddisfazione	Somma proposta
Onorario	OCC	Calabrese – Autunno (in comune)	€ 9.500,00	100,00%	€ 9.500,00
ipotecario	BNL s.p.a.	Calabrese – Autunno (in comune)	€ 116.599,92	47,35%	€ 55.209,71
spese giustizia	custode e ctu proc. esec. 499/2021 r.g.e.i.	Calabrese – Autunno (in comune)	€ 4.764,37	88,00%	€ 4.192,65
Onorario	Avv. Michele Rapanà	Calabrese – Autunno (in comune)	€ 7.774,00	100,00%	€ 7.774,00
privilegio generale grado 18° artt.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.	Agenzia Entrate - Dir. Prov.le Bari	Calabrese	€ 1.453,87	100,00%	€ 1.453,87
privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. e n.20 art.2778 c.c.	Regione Puglia	Autunno	€ 3.072,49	100,00%	€ 3.072,49
privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. e n.20 art.2778 c.c.	Comune di Modugno	Autunno	€ 2.219,18	100,00%	€ 2.219,18
chirografario	Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.	Autunno	€ 173,31	5,00%	€ 8,67
chirografario	BNL s.p.a. - ceduto a CREDIT Factor	Calabrese	€ 7.771,27	5,00%	€ 388,56
chirografario	Regione Puglia	Autunno	€ 391,02	5,00%	€ 19,55
chirografario	Comune di Modugno	Autunno	€ 283,91	5,00%	€ 14,20

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

privilegio degradato per incapienza	BNL s.p.a.	Calabrese – Autunno (in comune)	€ 61.390,21	5,00%	€ 3.069,51
Totale					€ 86.922,38
Totale senza prededuzione					€ 77.422,38

I ricorrenti mettono quindi a disposizione della massa creditoria la complessiva somma di € 86.922,38 da corrisondersi in 159 rate (13 anni e 3 mesi), in caso di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, mediante pagamento mensile di n. 157 rate di € 550,00, la rata n. 141 di € 422,40 e di un'ultima rata a saldo di € 150,00, da distribuire ai creditori concorsuali secondo l'ordine dei privilegi, come da piano di pagamenti attestato dall'OCC, di seguito riportato – a mezzo bonifico bancario da parte del sig. Calabrese Paolo, quale unico portatore di reddito destinabile ai creditori, che unitamente alla sig.ra Cira Autunno, sottoscrive la presente proposta per ratifica e conferma.

PIANO DEI PAGAMENTI								
	Tot. rata	privilegio ipotecario bnl s.p.a.	spese di giustizia proc. esec. 499/2021 r.g.e.i.	privilegio ex art.2751 bis n.2 c.c. avv. Rapanà	privilegio generale grado 18° artt.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c. Agenzia Entrate - Dir. Prov.le Bari	privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. u.c. e n.20 art.2778 c.c. Regione Puglia e Comune di Modugno	chirografari	prededuzione occ
Totali	€ 77.422,38	€ 55.209,71	€ 4.192,65	€ 7.774,00	€ 1.453,87	€ 5.291,67	€ 3.500,49	
rata n.1	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				
rata n.2	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				
rata n.3	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				
rata n.4	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				
rata n.5	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				
rata n.6	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				
rata n.7	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				
rata n.8	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				
rata n.9	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				
rata n.10	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				
rata n.11	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				
rata n.12	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				
rata n.13	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				
rata n.14	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

rata n.15	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				
rata n.16	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				
rata n.17	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				
rata n.18	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				
rata n.19	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				
rata n.20	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				
rata n.21	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				
rata n.22	€ 550,00	€ 183,33	€ 183,33	€ 183,33				
rata n.23	€ 550,00	€ 195,34	€ 159,32	€ 195,34				
rata n.24	€ 550,00	€ 275,00		€ 275,00				
rata n.25	€ 550,00	€ 275,00		€ 275,00				
rata n.26	€ 550,00	€ 275,00		€ 275,00				
rata n.27	€ 550,00	€ 275,00		€ 275,00				
rata n.28	€ 550,00	€ 275,00		€ 275,00				
rata n.29	€ 550,00	€ 275,00		€ 275,00				
rata n.30	€ 550,00	€ 275,00		€ 275,00				
rata n.31	€ 550,00	€ 275,00		€ 275,00				
rata n.32	€ 550,00	€ 275,00		€ 275,00				
rata n.33	€ 550,00	€ 275,00		€ 275,00				
rata n.34	€ 550,00	€ 275,00		€ 275,00				
rata n.35	€ 550,00	€ 275,00		€ 275,00				
rata n.36	€ 550,00	€ 304,67		€ 245,33				
rata n.37	€ 550,00	€ 275,00			€ 275,00			
rata n.38	€ 550,00	€ 275,00			€ 275,00			
rata n.39	€ 550,00	€ 275,00			€ 275,00			
rata n.40	€ 550,00	€ 275,00			€ 275,00			
rata n.41	€ 550,00	€ 275,00			€ 275,00			
rata n.42	€ 550,00	€ 471,13			€ 78,87			
rata n.43	€ 550,00	€ 275,00				€ 275,00		
rata n.44	€ 550,00	€ 275,00				€ 275,00		
rata n.45	€ 550,00	€ 275,00				€ 275,00		
rata n.46	€ 550,00	€ 275,00				€ 275,00		
rata n.47	€ 550,00	€ 275,00				€ 275,00		
rata n.48	€ 550,00	€ 275,00				€ 275,00		
rata n.49	€ 550,00	€ 275,00				€ 275,00		
rata n.50	€ 550,00	€ 275,00				€ 275,00		
rata n.51	€ 550,00	€ 275,00				€ 275,00		
rata n.52	€ 550,00	€ 275,00				€ 275,00		
rata n.53	€ 550,00	€ 275,00				€ 275,00		
rata n.54	€ 550,00	€ 275,00				€ 275,00		

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

rata n.55	€ 550,00	€ 275,00				€ 275,00		
rata n.56	€ 550,00	€ 275,00				€ 275,00		
rata n.57	€ 550,00	€ 275,00				€ 275,00		
rata n.58	€ 550,00	€ 275,00				€ 275,00		
rata n.59	€ 550,00	€ 275,00				€ 275,00		
rata n.60	€ 550,00	€ 275,00				€ 275,00		
rata n.61	€ 550,00	€ 275,00				€ 275,00		
rata n.62	€ 550,00	€ 483,33				€ 66,67		
rata n.63	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.64	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.65	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.66	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.67	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.68	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.69	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.70	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.71	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.72	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.73	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.74	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.75	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.76	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.77	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.78	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.79	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.80	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.81	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.82	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.83	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.84	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.85	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.86	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.87	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.88	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.89	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.90	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.91	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.92	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.93	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.94	€ 550,00	€ 550,00						

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

rata n.95	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.96	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.97	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.98	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.99	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.100	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.101	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.102	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.103	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.104	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.105	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.106	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.107	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.108	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.109	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.110	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.111	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.112	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.113	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.114	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.115	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.116	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.117	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.118	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.119	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.120	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.121	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.122	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.123	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.124	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.125	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.126	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.127	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.128	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.129	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.130	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.131	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.132	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.133	€ 550,00	€ 550,00						
rata n.134	€ 550,00	€ 550,00						

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

rata n.135	€ 550,00	€ 221,91					€ 328,09	
rata n.136	€ 550,00						€ 550,00	
rata n.137	€ 550,00						€ 550,00	
rata n.138	€ 550,00						€ 550,00	
rata n.139	€ 550,00						€ 550,00	
rata n.140	€ 550,00						€ 550,00	
rata n.141	€ 422,40						€ 422,40	
Totale	€ 77.422,38	€ 55.209,71	€ 4.192,65	€ 7.774,00	€ 1.453,87	€ 5.291,67	€ 3.500,49	
rata 142	€ 550,00							€ 550,00
rata 143	€ 550,00							€ 550,00
rata 144	€ 550,00							€ 550,00
rata 145	€ 550,00							€ 550,00
rata 146	€ 550,00							€ 550,00
rata 147	€ 550,00							€ 550,00
rata 148	€ 550,00							€ 550,00
rata 149	€ 550,00							€ 550,00
rata 150	€ 550,00							€ 550,00
rata 151	€ 550,00							€ 550,00
rata 152	€ 550,00							€ 550,00
rata 153	€ 550,00							€ 550,00
rata 154	€ 550,00							€ 550,00
rata 155	€ 550,00							€ 550,00
rata 156	€ 550,00							€ 550,00
rata 157	€ 550,00							€ 550,00
rata 158	€ 550,00							€ 550,00
rata 159	€ 150,00							€ 150,00
Totale	€ 86.922,38							€ 9.500,00

La proposta di soddisfacimento così prospettata appare più conveniente per il creditore ipotecario, per i creditori privilegiati e quelli chirografari, considerato che nell'alternativa liquidatoria si soddisferebbero in misura inferiore, come più innanzi precisato.

In osservanza di quanto disposto ex art. 67, comma 4, D. Lgs. 14/2019, la proposta prevede che ai creditori muniti di privilegio venga riconosciuta e attribuita una somma non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione

7. In ordine alla fattibilità del piano proposto

La proposta di ristrutturazione dei debiti poggia sull'apporto del reddito da lavoro, la cui rata mensile disponibile è

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

supportata anche dalla capienza degli importi confluenti nella famiglia, derivanti da indennità e sostegni, da versarsi a mezzo bonifico bancario in caso di omologazione della proposta di concordato.

Occorre precisare che nell'alternativa liquidatoria non si potrebbe contare sull'apporto delle indennità e sostegni, ai sensi dell'art. 545 c.p.c., pertanto dovendo contare solo sul reddito da lavoro del sig. Calabrese Paolo, non residuerebbe alcuna somma disponibile, come dimostrato al paragrafo sub 2.

Con riferimento all'indicazione presumibile dei costi della procedura, come detto, al netto di quanto indicato come spese in prededuzione dell'Organismo di composizione della crisi, si annoverano unicamente i costi di tenuta del conto corrente (da quantificarsi) sul quale verranno trasferite le somme destinate alla procedura.

8. In ordine all'ammissibilità della proposta di ristrutturazione del debito

La richiesta di ammissione alla procedura come formulata si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità che ha affermato di recente che in tema di omologazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per i quali sia prevista la soddisfazione non integrale va assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'organismo di composizione della crisi (fattispecie analoga al caso che ci occupa).

La proposta in oggetto viene formulata ai sensi dell'art. 67 D. Lgs. 14/2019 e, come su evidenziato, prevede un piano di ristrutturazione del debito che aumenta in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, considerato che nell'alternativa liquidatoria i crediti concorsuali sarebbero soddisfatti per € 74.783,33 nell'ipotetica liquidazione controllata del sig. Calabrese e per € 80.783,33 nell'ipotetica liquidazione controllata della sig.ra Autunno come più innanzi precisato, a fronte di una soddisfazione di € 106.096,14 nel piano di ristrutturazione proposto unitariamente dai ricorrenti.

Con riferimento al piano dei pagamenti proposto si evidenzia che anche la Cassazione⁸ ritiene che la soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e dei crediti in origine chirografari non violi la posizione dei crediti aventi privilegio generale, considerato che è consentito di predisporre la proposta con soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore

⁸ Corte di Cassazione sentenza n.26328/2016 e Corte di Cassazione sentenza n.4270/2021

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Anche le nuove norme introdotte per il Concordato minore dal Codice della crisi, quindi, sono una logica applicazione dell'art. 2740 c.c., considerato che esiste un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore e che quindi la verifica da svolgere riguarda la realizzazione del miglior interesse per il ceto creditorio rispetto alla consistenza del patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni attuali, presenti e futuri (v. in senso conforme, con riferimento alla L.3/2012 Tribunale di Napoli Nord 16 Marzo 2021 Est. Rabuano).

Peraltro in letteratura è stato sottolineato, con considerazioni che possono essere trasposte anche alle nuove procedure introdotte dal Codice della crisi, che in base al principio di responsabilità patrimoniale (il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri) la valutazione sul rispetto della regola posta dall'art.2740 c.c. e soprattutto sul grado di tutela dell'interesse dei creditori che essa esprime, deve tener conto non solo dei beni attuali del debitore, ma anche dei beni futuri, intesi come beni sopravvenuti successivamente rispetto al sorgere dell'obbligazione e sui quali il creditore non poteva originariamente fare affidamento, comprensivi quindi anche dei beni e diritti che sopravvengono rispetto all'apertura della procedura (e di concordato minore e procedura di ristrutturazione dei debiti).

Nel caso di specie l'importo messo a disposizione del debitore, derivante dal reddito per il periodo di piano destinato ai creditori, nelle suindicate quote, è certamente superiore all'intero patrimonio attuale, con conseguente massimizzazione dell'interesse dei creditori, tenendo conto dell'alternativa liquidatoria.

Ciò implica che la proposta si presenti prospetticamente vantaggiosa per i creditori e che l'eventuale liquidazione di tutto il patrimonio attuale viene a configurarsi come una deroga al principio della responsabilità patrimoniale, perché priva i creditori concorsuali dei beni futuri, rappresentati dalle risorse provenienti dal reddito del ricorrente e ad essi destinati secondo le previsioni del piano.

Nell'ambito delle procedure concorsuali l'art.2740 c.c. ha quindi la sua più puntuale applicazione imponendo di verificare se, nell'interesse dei creditori, sia più conveniente la liquidazione dell'intero patrimonio attuale del debitore che può determinare dei limiti alla capacità dello stesso di acquisire beni futuri con i quali adempiere le proprie obbligazioni ovvero sia più conveniente non liquidare parte dei beni attuali che contribuiranno alla realizzazione di risorse economiche future garantendo un più elevato grado di soddisfazione degli stessi creditori.

Sotto un diverso profilo si evidenzia che alla luce della completa esposizione in ordine alle distinte masse di attivo e al passivo in capo ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 67 comma 3 C.C.I. e quindi alla completa informativa fornita in ordine alla proposta di ristrutturazione dei debiti e al piano dei pagamenti per eseguirla si può concludere che nessun

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

atto decettivo è attribuibile alla condotta dei ricorrenti.

E' stato dimostrato ed attestato che la situazione di sovraindebitamento di entrambi i debitori non è a loro ascrivibile in alcun modo, né tanto meno hanno commesso atti in frode ai creditori (**all. 45 carichi pendenti e casellario giudiziario Calabrese – all. 46 carichi pendenti e casellario giudiziario Autunno**), per cui non sussistono condizioni ostative soggettive di cui all'art. 69, comma 1, D. Lgs. 14/2019.

In definitiva la proposta di ristrutturazione dei debiti presentata dai ricorrenti è senza ombra di dubbio per un verso ammissibile sotto il profilo soggettivo, oggettivo e di legittimità ed è conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria come più innanzi evidenziato.

9. Valutazioni in ordine alla convenienza della proposta di concordato minore rispetto alla liquidazione controllata ex artt.268 e ss. D.Lgs.14/2019

Con riferimento alla convenienza della proposta di ristrutturazione dei debiti, rispetto alla liquidazione controllata, si espone quanto segue.

Sul punto va premesso che ai sensi dell'art.67, comma 4, D. Lgs.14/2019, è possibile prevedere che *“i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.”*

Orbene, a fronte della previsione dell'art. 268, comma 4, lett. a), b), c) e d), D. Lgs.14/2019, la massa dei creditori concorsuali potrebbe, teoricamente, contare sull'attivo disponibile costituito dalla vendita degli immobili di proprietà dei ricorrenti e senza poter contare su alcun importo derivante dalla differenza tra il reddito da lavoro del solo sig. Calabrese e quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, per le ragioni ampiamente fin qui dedotte.

In particolare il totale dell'attivo mobiliare e immobiliare è così determinabile:

❖ la stima del compendio complessivo patrimoniale, così come riportato al paragrafo sub 2 (In ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti) è pari ad € 97.744,44, ma considerando che l'eventuale procedura di liquidazione controllata comporterebbe una vendita competitiva ed eventuali ribassi d'asta, appare ragionevole stimare il compendio mobiliare e immobiliare in complessivi € 77.112,00 , ossia prevedendo almeno un ribasso d'asta del 25,00% per l'immobile in comproprietà (abitazione) descritto al

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

paragrafo 2 sub 1), attualmente attinto dalla procedura esecutiva n. 499/2021 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Bari ed almeno due ribassi del 25% per l'immobile di proprietà del Sig. Calabrese (1/9) descritto al paragrafo 2 sub 2) e per l'immobile di proprietà della sig.ra Autunno descritto al paragrafo 2 sub 4 non staggiti (considerando anche la scarsa commerciabilità di quote immobiliari), mentre alcun valore può essere attribuito alla quota di nuda proprietà (10/540) del sig. Calabrese del terreno, descritto al paragrafo 2 sub 3 (anche in questo caso considerata la scarsa commerciabilità di quote parcellizzate di terreni).

Con riferimento all'alternativa della liquidazione controllata del sig. Calabrese si evidenzia che la procedura potrebbe ricavare la complessiva somma di € 56.455,75 distribuibile secondo lo schema di seguito riportato:

Ipotesi liquidazione controllata Calabrese			
Creditore	Importo debito	% di soddisfazione	Somma riconosciuta nel piano
OCC	€ 4.750,00	100,00%	€ 4.750,00
liquidatore	€ 1.583,33	100,00%	€ 1.583,33
BNL s.p.a.	€ 116.599,92	35,70%	€ 41.627,30
custode e ctu proc. esec. 499/2021 r.g.e.i.	€ 4.764,37	100,00%	€ 4.764,37
Avv. Michele Rapanà	€ 3.887,00	95,98%	€ 3.730,75
Agenzia Entrate - Dir. Prov.le Bari	€ 1.453,87	0,00%	€ 0,00
BNL s.p.a. - ceduto a CREDIT Factor	€ 7.771,27	0,00%	€ 0,00
Totale ricavabile con la liquidazione controllata			€ 56.455,75

Con riferimento all'alternativa della liquidazione controllata della sig.ra Autunno si evidenzia che la procedura potrebbe ricavare la complessiva somma di € 62.455,75 distribuibile secondo lo schema di seguito riportato:

Ipotesi liquidazione controllata Autunno			
Creditore	Importo debito	% di soddisfazione	Somma riconosciuta nel piano
OCC	€ 4.750,00	100,00%	€ 4.750,00
liquidatore	€ 1.583,33	100,00%	€ 1.583,33
BNL s.p.a.	€ 116.599,92	37,64%	€ 43.883,05
custode e ctu proc. esec. 499/2021 r.g.e.i.	€ 4.764,37	100,00%	€ 4.764,37
Avv. Michele Rapanà	€ 3.887,00	100,00%	€ 3.887,00
Regione Puglia	€ 3.072,49	67,80%	€ 2.083,29
Comune di Modugno	€ 2.219,18	67,80%	€ 1.504,71
Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.	€ 173,31	0,00%	€ 0,00
BNL s.p.a. - ceduto a CREDIT Factor	€ 7.771,27	0,00%	€ 0,00
Regione Puglia	€ 391,02	0,00%	€ 0,00
Comune di Modugno	€ 283,91	0,00%	€ 0,00
Totale ricavabile con la liquidazione controllata			€ 62.455,75

Con la precisazione che la debitoria in comune rappresentata dall'onorario dell'O.C.C., dal credito ipotecario e per

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

spese di giustizia del creditore B.N.L. s.p.a. e dell'advisor Avv. Michele Rapanà sarebbe soddisfatto con la distribuzione di un unico attivo ricavato dalla liquidazione.

Il totale dell'attivo ricavabile con la procedura di liquidazione controllata sarebbe quindi pari a somme (€ 56.455,75 per il sig. Calabrese ed € 62.455,75) inferiori rispetto alla proposta unitaria di € 87.239,04.

Val bene ribadire anche in questa sede che in caso di liquidazione controllata non si potrebbe contare su alcuna fonte di reddito disponibile.

Sotto il profilo della fattibilità giuridica ed economica la proposta di ristrutturazione del debito è quindi rispettosa del dato normativo nella misura in cui mette a disposizione per i creditori muniti di privilegio, non soddisfatti integralmente, una percentuale di soddisfazione superiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

È infatti indubitabile che solo i crediti prededucibili e parte dei creditori privilegiati otterrebbero una soddisfazione nell'alternativa liquidatoria, mentre gli altri crediti privilegiati, di ogni ordine e grado, non otterrebbero alcuna soddisfazione nell'alternativa liquidatoria, a fronte di una soddisfazione, seppur parziale, ma comunque in ogni caso superiore, nella proposta di ristrutturazione del debito.

La giurisprudenza di merito concorda sul punto, evidenziando la fattibilità economica e giuridica in scenari simili a quello oggetto della presente procedura⁹.

Il piano di pagamenti proposto prevede inoltre la soddisfazione dei crediti secondo una sequenza temporale che vedrà soddisfatti i crediti secondo l'ordine di prelazione e quindi soddisfacendo prioritariamente i crediti privilegiati di rango superiore per poi passare ai gradi inferiori e, solo infine, ai crediti chirografari.

In conclusione, la proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dai ricorrenti è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfazioni su riepilogate.

Sulla base di tali risultanze si può quindi serenamente ribadire la convenienza per i creditori concorsuali della proposta di accordo di composizione della crisi formulata dal ricorrente rispetto all'alternativa liquidatoria.

10. Durata del piano proposto

Fermo restando quanto evidenziato in ordine alla fattibilità e alla convenienza del piano proposto, con riferimento alla durata dello stesso lo scrivente difensore evidenzia l'assenza di un dato normativo univoco che stabilisca il

⁹ Tribunale La Spezia 14 Gennaio 2021 Est. Gaggioli; Tribunale Napoli 21 Giugno 2021 Est. Ferrara

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

perimetro temporale della durata dei piani di sovraindebitamento.

Tale carenza comporta che l'interpretazione giurisprudenziale, nella valutazione del bilanciamento degli interessi contrapposti (durata ragionevole ed effettività della tutela giurisdizionale) debba tenere conto della *ratio* del D.Lgs.14/2019 sulla scia della L.3/2012 e del suo fine sociale, dando rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del sovraindebitato, ammettendo quindi dilazioni anche rilevanti (tra i dieci e i 25 anni)¹⁰.

Da ultimo il Tribunale di Bari ha ammesso dilazioni rispettivamente per 10 anni (Tribunale Bari 23 Marzo 2022 Est. Napoliello), per 13,2 anni (Tribunale Bari 29 Settembre 2022 Est. De Palma) per 15,5 anni (Tribunale Bari 25 Marzo 2022 Est. De Palma) e 15,8 anni (Tribunale Bari 06 Aprile 2022 Est. Cesaroni).

In definitiva non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori siano maggiormente tutelati con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda una durata superiore ai 5-7 anni piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore¹¹.

I parametri da tenere in considerazione sono quelli delle possibili rateizzazioni delle imposte erariali (che possono arrivare sino a 10 anni) e l'età del debitore, rapportata alla vita media degli uomini (79,3) o delle donne (84,6).

Ciò premesso, così come affermato dalla giurisprudenza di merito (v. Tribunale di Napoli Nord 21 Aprile 2021 Est. Petruzzello e l'ulteriore giurisprudenza a conferma¹²) non è possibile determinare aprioristicamente una tempistica senza tenere conto della specificità del caso concreto e della proposta di piano, atteso la *ratio* della L.3/2012 e del D.Lgs.14/2019 poi, di matrice comunitaria ispirata all'esigenza di tutela dell'impresa minore, del professionista e del consumatore in crisi da sovraindebitamento.

Sul punto è da ultimo intervenuta la Suprema Corte di Cassazione¹³ affermando che è ammissibile e preferibile alla vendita della casa un piano di pagamento ultradecennale, interpretazione questa, che aumenta le possibilità di applicazione della L.3/2012 e che recepisce il Regolamento Ue 848/2015 sull'insolvenza.

Ne consegue che la presente proposta di piano appare rispettosa del dato normativo nazionale ed europeo.

Nel caso di specie, anche in considerazione dell'età dei creditori, posto che la durata del piano è funzionale al

¹⁰ Tribunale di Trapani 18 Gennaio 2021 Est. Ciulla; Tribunale di Como 24 Maggio 2018 Est. Petronzi; Tribunale Napoli Nord 24 Maggio 2021 Est. Di Giorgio; Tribunale di Catania, decreti del 27.04.2016, 17.05.2016, 12.07.2016, 15.09.2016; Tribunale di Napoli, decreti del 28.10.2015, 18.02.2017, Tribunale di Parma, decreto del 25.07.2018.

¹¹ Cassazione civile n. 27544/2019 Est. Campese e Cassazione civile n. 17834/2019 Est. Terrusi.

¹² Tribunale di Bari 06 Giugno 2021 Est. Magaletti 122 rate, Tribunale di Napoli 9 Giugno 2021 Est. Ferrara, Tribunale di Napoli Nord 8 Giugno 2021 Est. Ferrara, Tribunale di Napoli Nord 25 Maggio 2021 Est. Ferrara, Tribunale Napoli 28 Giugno 2021 Est. Bernardi 180 rate.

¹³ Corte di Cassazione, 28 Ottobre 2019 n. 27544.

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

pagamento di tutti i creditori concorsuali, la convenienza del piano di ristrutturazione è ancor evidente rispetto alla liquidazione controllata.

11. In ordine alla richiesta di inibitoria di prosecuzione e inizio di azioni esecutive individuali, di sequestri conservativi e acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ex art.78, comma 2, lett.d), D.Lgs.14/2019.

Sul punto si osserva che la protezione del patrimonio dei ricorrenti è funzionale all'attuazione del piano, anche in considerazione di quanto evidenziato in ordine alla convenienza della proposta di concordato minore rispetto alla liquidazione controllata ex artt.268 e ss. D.Lgs.14/2019, nel relativo paragrafo al quale si rimanda (Valutazioni in ordine alla convenienza della proposta di concordato minore rispetto alla liquidazione controllata ex artt.268 e ss. D.Lgs.14/2019).

Pertanto, appare opportuno **sospendere la procedura esecutiva immobiliare n. 455/2021 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Bari, sull'abitazione costituente casa familiare, con vendita all'asta fissata per il prossimo 13/06/2023, la cui prosecuzione pregiudicherebbe la fattibilità del piano** nonché l'inizio di eventuali azioni esecutive e cautelari individuali nei confronti dei ricorrenti consumatori.

12. La relazione del Gestore della crisi nominato dall'O.C.C.

La presente proposta di ristrutturazione del debito della famiglia sovraindebitata viene allegata alla relazione effettuata dal Gestore della Crisi presso l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Avv. Antonio Benegiamo (c.f. BNG NTN 73H25 A662Q), con studio in Bari alla Via Rosario Livatino n. 94, in possesso dei requisiti prescritti ed in conformità a quanto previsto dalle norme di cui al D.Lgs.14/2019, ha redatto l'elaborato al quale si rimanda per ogni approfondimento (**all. 47 relazione particolareggiata**).

Qui preme solo osservare per completezza espositiva che il Gestore della crisi:

- ha sottoposto a verifica i dati patrimoniali dei ricorrenti accertandone la veridicità;
- ha verificato che i ricorrenti non hanno determinato la loro situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- ha verificato che il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, non ha tenuto conto del merito creditizio dei debitori, valutato in relazione al loro reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
- ha verificato la fattibilità della proposta di ristrutturazione del debito, attestando che sia maggiormente soddisfattiva per la massa dei creditori, rispetto all'alternativa liquidatoria.

Conclusioni

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

Per tutte le ragioni esposte, i ricorrenti sig.ri Paolo Calabrese e Cira Autunno *ut supra* rappresentati e difesi e domiciliati, con l'assistenza del Gestore della crisi presso l'O.C.C. dell'Ordine degli avvocati dei Bari,

- vertendo in una condizione di oggettivo sovraindebitamento, per cause a loro non imputabili;
- considerato che la richiesta di ristrutturazione dei debiti dei consumatori coniugi in regime di comunione dei beni, soddisfa i requisiti previsti dalla normativa prevista dal D.Lgs.14/2019;
- considerato che i ricorrenti debitori hanno proposto un piano di ristrutturazione dei debiti, la cui convenienza per la massa dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, nonché la fattibilità sono state attestate dal Gestore della Crisi

Chiedono

all'Ill.mo Tribunale adito per il tramite del nominato O.C.C. voglia:

- ❖ ai sensi degli artt. 66 e art. 70 D. Lgs. 14/2019, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità alla procedura familiare, mediante proposta di ristrutturazione dei debiti dei sig.ri Paolo Calabrese e Cira Autunno costituenti nucleo familiare (ai sensi dell'art. 66 D. Lgs. 14/2019), disporre l'omologazione del presente piano di ristrutturazione dei debiti;
- ❖ ai sensi dell'art. 70, comma 1, disporre la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- ❖ ai sensi dell'art. 70, comma 2, disporre che i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, e che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- ❖ ai sensi dell'art. 70, comma 3, assegnare il termine di venti giorni successivi alla comunicazione entro cui i creditori possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione, ad eccezione del soggetto finanziatore (B.N.L. S.p.A. e Credit Factor S.p.A), non avendo tenuto conto, ai fini della concessione del mutuo e del finanziamento del merito creditizio dei debitori, valutato in relazione al loro reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
- ❖ ai sensi dell'art. 70, comma 4, disporre la sospensione del procedimento di esecuzione forzata pendente dinanzi al Tribunale di Bari n. 455/2021 R.G.E. a causa del pregiudizio che potrebbe arrecare alla fattibilità del piano, altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori consumatori, nonché adottare ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, nonché ogni provvedimento funzionale all'esecuzione del piano;

Si depositano, i documenti indicati nel presente ricorso.

Avv. Michele Rapanà
Patrocinante in Cassazione

Con espressa riserva di modificare e/o integrare la produzione documentale, entro il termine che l'III.mo Giudice riterrà eventualmente di voler concedere.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetto al contributo fisso nella misura di € 98,00.

Bari, il dì del deposito.

Paolo Calabrese



Cira Autunno



Sono autentiche

Avv. Michele Rapanà

